

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Art. 76: Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'**ultima dichiarazione**, non superiore ad **€10.766,33**.

Salvo quanto previsto dall'art. 92 (valido esclusivamente per il penale), se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante**.

Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

- L'istanza è **presentata** esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **sugli appositi modelli rinvenibili presso la Segreteria dell'Ordine o sul sito Internet dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza**.
- Tutti i documenti richiesti, i codici fiscali dei componenti della famiglia ed i dati anagrafici dell'istante, dei familiari e della controparte, vanno espressamente indicati (compresa la **residenza attuale** delle parti convenute in giudizio)
- L'ammissione è prevista esclusivamente per la fase giudiziale, non prevedendo la normativa, la possibilità di richiedere ammissione al beneficio per la fase stragiudiziale delle controversie.
- Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo **straniero regolarmente soggiornante** sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'**apolide**, nonché ad **enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica**.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'Autorità Consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

In assenza di tale certificazione si richiede comunque all'istante copia della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consolato od Ambasciata competenti, ove l'istante richiede tale attestazione..

- L'istante si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

- Art. 136: Se nel corso del processo sopravvengono **modifiche della condizioni reddituali** rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta **l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione** ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con **mala fede o colpa grave**. **La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.**
- **L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato consente al beneficiario di non dover sostenere le spese del proprio difensore. Peraltro tutti gli esiti del giudizio, comprese in particolare le eventuali spese di soccombenza, restano ad esclusivo carico della parte personale interessata, anche se ammessa al beneficio.**
- Si avvisa inoltre che con **decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28** è stata istituita **la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali**. Si riporta in calce il testo dell'art.5 comma 1 del decreto legislativo, precisando che l'eventuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la fase della mediazione, nelle materie riportate dal testo, dovrà essere proposta direttamente all'Organismo di mediazione. Per la fase giudiziale antecedente alla mediazione, l'eventuale ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine, potrà comportare nel corso del giudizio, in caso di buon esito della mediazione, la revoca del beneficio da parte del Magistrato competente e l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato ex art.134 dpr 115/2002

Art. 5 comma 1 dlgs. n. 28/2010:

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.